



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORIGINALE

DELIBERA N. 28 DEL 04/08/2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, questo giorno quattro del mese di agosto alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, vennero oggi convocati a Seduta i componenti il Consiglio Comunale.

Proceduto a fare l'appello risultano presenti:

Presenti

COSTA ANDREA	Sindaco
NEGRI STEFANO	Consigliere
VISIOLI ROBERTO	Consigliere
BERNI SIMONA	Consigliere
SOTTILI ELISABETTA	Consigliere
MANTOVANI FEDERICA	Consigliere
BORIOLI MONICA	Consigliere
LUPI Ing. DINO	Consigliere
AVOSANI ALDO	Consigliere
FERRIGO SARA	Consigliere
SACCHI CHIARA	Consigliere
SCHIROLI Dott. MARCO	Consigliere
PERINI CESARE	Consigliere
GHIDINI ALFREDO	Consigliere

Tot. presenti: 14

Assenti

GOZZI GIANLUCA	Consigliere
PELIZZONI STEFANIA	Consigliere
BINACCHI SILVIA	Consigliere

Tot. assenti: 3

ASSISTE il Segretario Comunale BOVA Dott. LUIGI il quale provvede, tramite il Vice Segretario, alla redazione del seguente verbale.

ASSUME LA PRESIDENZA il Sindaco COSTA ANDREA, che, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

ASSISTONO alla seduta i seguenti Assessori: Mirco Terzi, Nicola Vezzani, Elisabetta Sottili, Claudio Zoboli.

SCRUTATORI: _____



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) ANNO 2014

Illustra il contenuto del punto il responsabile del Servizio Finanziario, Terzi dott. Marco
Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- L'art. 52 del DLgs. 446 del 15/12/1997 in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- gli artt. 8 e 9 del DLgs. n.23 artt. 8 e 9, ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", istitutivo dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U.;
- l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, rubricato: "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
- l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni con L. 44 del 26/04/2012;
- l'art. 1 commi 380 e seguenti della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTE le modifiche in materia di Imposta Municipale Propria - I.M.U. introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi 707 e seguenti e dall'art. 9-bis del D.L. 47 del 28/03/2014, rubricato: "IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero";

VISTO l'art.151, comma 1 del DLgs.267/2000, con il quale il termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo è fissato al 31 dicembre;

VISTO l'art.2 bis del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni con L. 68/2014, che stabilisce che: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014";

VISTO il DM Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/07/2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 30/09/2014;

RITENUTO necessario, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2014 deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - I.M.U. per l'anno 2014:



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

ALIQUOTE	DESCRIZIONE
<p data-bbox="199 539 430 577"><u>0,55 per cento</u></p> <p data-bbox="178 1570 451 1675"><u>Esenzioni</u> <u>(Art. 13, comma 2</u> <u>D.L. 201/2011)</u></p>	<p data-bbox="496 533 1437 600">ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE.</p> <p data-bbox="496 633 1437 1171">Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p data-bbox="496 1211 1437 1496">Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> <p data-bbox="496 1541 874 1570">ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p data-bbox="496 1576 1437 1787">Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p data-bbox="496 1832 807 1861">ANZIANI E DISABILI</p> <p data-bbox="496 1868 1437 2045">E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p data-bbox="496 2089 1193 2119">CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p data-bbox="496 2125 1437 2157">E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

	<p>immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>0,55 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli ex istituti autonomi per le case popolari; in entrambi i casi si applica esclusivamente la detrazione di base di €. 200,00 prevista per l'abitazione principale (art. 8 c. 4 del d.lgs. 504/1992).</p>
<p><u>Esenzioni</u></p>	<p><u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</u></p> <p><u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u></p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

	<p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.</p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></p>
<p><u>0,76 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTE AGEVOLATE – FABBRICATI ABITATIVI</u></p> <p>1) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati.</p> <p>2) Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze, concessi in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>Ai fini della individuazione corretta della fattispecie "comodato gratuito" si intende che il comodato gratuito è condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull'immobile stesso.</p> <p>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2014 a pena di decadenza dal beneficio. Tale autocertificazione non va ripresentata negli anni successivi se le condizioni rimangono invariate.</p>
<p><u>0,98 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA ORDINARIA PER:</u></p> <p><u>ALTRI FABBRICATI ABITATIVI:</u></p> <p>Fabbricati abitativi non compresi nelle precedenti/successive fattispecie: si applica pertanto a tutte le abitazioni affittate con regolare contratto registrato a canone libero, alle abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti oltre il primo grado e a quelle che rimangono vuote per un periodo continuativamente non superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2014.</p>



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

	<p>L'aliquota si applica anche alle pertinenze delle abitazioni (C/6, C/7, C/2);</p> <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u></p> <p>La presente aliquota si applica alle seguenti tipologie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none">• A/10 Uffici e studi privati• Immobili di categoria B• C/1 Negozi e botteghe• C/2 Magazzini e locali di deposito• C/3 Laboratori per arti e mestieri• C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non di pertinenza)• C/7 Tettoie chiuse od aperte (non di pertinenza)• D/1 Opifici• D/2 Alberghi e pensioni• D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili• D/4 Case di cura ed ospedali• D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazione• D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi• D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale• D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. <p>• TERRENI AGRICOLI ED AREE FABBRICABILI</p> <p>Immobili non compresi nelle categorie precedenti e comunque non compresi nelle altre fattispecie;</p>
<p><u>1,06 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUTA ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u></p> <p>Si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 che rimangono vuote e a quelle a disposizione del proprietario per un periodo continuativamente superiore a 2 (due) anni alla data del 01/01/2014.</p> <p>L'aliquota si applica anche alle relative pertinenze (C/6, C/7, C/2).</p>

AREE FABBRICABILI

La base imponibile IMU delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio come previsto dall'art. 5, comma 5 del DLgs.504/92. Per semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio verranno resi



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

disponibili periodicamente e per zone omogenee, i valori venali medi orientativi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Resta ferma l'attività di controllo e accertamento dell'Ente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DISCIPLINA DEGLI IMMOBILI INAGIBILI E/O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
4. La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
5. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

6. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.
7. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.
8. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente regolamento, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.
9. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D. Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.
10. Per i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto totalmente o parzialmente inagibili, in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni dell'art. 8, comma 3, 2° periodo del Decreto legge 6 giugno 2012, n.74.

ACQUISITO il parere del Revisori Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del T.U.E.L., qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI inoltre i pareri favorevoli espressi dal competente responsabile di servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, parti integranti e sostanziali del medesimo, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 267/2000, come sostituito dal D.L. 174/2012;

Con voti favorevoli 10, contrari 2 (Perini, Ghidini), astenuti 2 (Sacchi, Schirolì) espressi per alzata di mano



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

DELIBERA

1. DI APPROVARE le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2014;
2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 comma 13 bis del D.L. 201 del 06/12/2011;
3. DI DARE ATTO che per tutto quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n.296/2006, il 1° gennaio 2014;
5. DI DICHIARARE con separata votazione in forma palese, con voti favorevoli 10, contrari 2 (Perini, Ghidini), astenuti 2 (Sacchi, Schiroli) il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, comma 4 del DLgs.267/2000, stante l'urgenza di pervenire all'approvazione del bilancio di previsione 2014 e relativi allegati.



COMUNE DI LUZZARA

Provincia di Reggio Emilia

CONSIGLIO N. 28 del 04/08/2014

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
COSTA ANDREA

II SEGRETARIO COMUNALE
BOVA Dott. LUIGI

La presente deliberazione **viene pubblicata all'Albo Pretorio** per giorni 15 consecutivi al nr. del registro di pubblicazione dalal ai sensi del I° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e viene trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari in data odierna ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta **esecutiva per decorrenza di termini** scaduti il ai sensi del 3° comma dell'Art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi.

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al

Luzzara li

II VICE SEGRETARIO
TERZI Dott. MARCO
